



Allegato B)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'ESERCIZIO IN REGIME DI VOLONTARIATO DELL'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA E PER L'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER LAVORATORI STAGIONALI LA FORESTERIA ALLESTITA IN LOCALITÀ "TORRETTA ANTONACCI", SITA IN AGRO DI SAN SEVERO (FG)

Premesse

la Legge n. 32/2009 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia", all'art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano per l'immigrazione, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;

Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta ha approvato il piano triennale dell'immigrazione 2016/2018 – Programmazione 2016 – 2020, così come previsto dalla citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori migranti;

Con provvedimento n. 906/2020, la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro:

- di affrontare l'emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata in località "Torretta Antonacci", sita in agro di San Severo (FG);
- di assicurare, in tale insediamento abitativo (foresteria "Torretta Antonacci"), un presidio di custodia e vigilanza e relativa accoglienza degli immigrati regolari, che in tale struttura troveranno sistemazione;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, mediante l'adozione di:
 - apposito schema di avviso di manifestazione d'interesse per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell'area adibita a foresteria allestita in località "Torretta Antonacci", sita in agro di San Severo (FG);
 - apposito schema di convenzione tra la Regione Puglia e l'associazione, per l'esercizio in regime di volontariato dell'affidamento in custodia e per l'attività di accoglienza per lavoratori stagionali presso la foresteria allestita in località "Torretta Antonacci", sita in agro di San Severo (FG);
- di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di **€ 50.000,00**, come stimato dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020

Il Presidente della Giunta in data 27 maggio 2016 ha firmato il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura "Cura – legalità – uscita dal ghetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'Interno e del Ministero delle politiche agricole e forestali;

La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Taranto e Lecce, così come previsto dal citato protocollo, l'implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento dei ghetti da perseguire anche attraverso la realizzazione



e/o predisposizione di una serie di interventi ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo;

Con la D.D. n. _____ del _____ la Regione Puglia ha indetto una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 per l'individuazione di un soggetto per la gestione, in regime di volontariato, della gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, _____ ai soggetti ospitati presso la foresteria sita in località "Torretta Antonacci" (FG), allestita con moduli abitativi e approvato lo schema di convenzione;

Preso atto che in esito alla procedura selettiva risulta individuata l'ADP/ODV denominata _____, con sede in _____, iscritto al Registro nazionale/regionale delle _____ al n. _____;

Tutto ciò premesso, il giorno _____, presso la sede della Presidenza Giunta Regionale – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N. Sauro n. 31/33 in Bari,

Tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Domenico De Giosa, Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e

l'Associazione denominata/o _____ rappresentata dal Sig. _____ in qualità di Presidente

si conviene quanto segue

Art. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Puglia per il periodo di mesi 6 (sei) a far data dal _____ al _____, fatta salva la possibilità di anticipo e/o posticipo di 15 giorni in caso di necessità contingenti, alla Associazione firmataria del presente atto, la foresteria allestita in località "Torretta Antonacci" (FG), esclusivamente per l'accoglienza dei lavoratori stagionali.

La _____ mette a disposizione la sua organizzazione per la custodia della foresteria dei lavoratori extracomunitari stagionali realizzata con l'allestimento di moduli abitativi _____ presso la foresteria allestita in località "Torretta Antonacci" (FG), in ottemperanza a quanto disposto dal "**REGOLAMENTO FORESTERIA PER LAVORATORI MIGRANTI**", parte integrante della presente convenzione.

La foresteria in argomento, è attualmente composta da n° 106 moduli abitativi da quattro posti ciascuno, dotati di arredi, n. 2 moduli ufficio, n. un modulo infermeria, n. 6 moduli w.c.;

La foresteria è di proprietà della Regione Puglia e verrà utilizzata dalla _____ solo temporaneamente in relazione alla durata della presente convenzione. L'Associazione/ODV effettuerà attività di vigilanza per garantire la conservazione della struttura e si impegna alla restituzione della medesima al termine delle attività di accoglienza, con regolare verbale di consegna;

2. La convenzione ha per oggetto l'erogazione da parte della _____, dei servizi inerenti l'accoglienza dei migranti stagionali.



L'accoglienza sarà garantita con i propri operatori e/o volontari e L'associazione/ODV assume ogni responsabilità relativa alla gestione e allo svolgimento del servizio affidatole.

Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase straordinaria, l'assistenza agli immigrati lavoratori stagionali, utilizzando le risorse economiche, disposte con DGR _____ sufficienti a coprire le attività per un lasso di tempo di anni 1, eventualmente rinnovabile.

ART. 2 SERVIZI

La _____ dovrà assicurare:

a) L'attività di guardiania e vigilanza che comprende:

- accettazione degli ospiti secondo le seguenti priorità: anziani, bambini, donne, uomini;
- registrazione e controllo degli ospiti, (misurazione della temperatura corporea, dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza), compilazione di report giornalieri e periodici contenente i dati da inviare con cadenza bisettimanale alla Sezione Sicurezza del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, monitoraggio della sicurezza della struttura;
- assistenza di primo soccorso, coordinamento delle attività degli ospiti, garanzia della giusta convivenza tra le diverse etnie, servizi di piccole attività di consulenza e richiesta di documentazioni civili, rispetto protocolli sanitari per evitare il proliferarsi di malattie contagiose, gestione delle particolari esigenze legate all'applicazione della sorveglianza sanitaria;
- assistenza generica alla persona quali l'orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione e rispetto del regolamento comportamentale all'uopo approvato.
 - Le attività sono garantite per 24 ore giornaliere e sono organizzate in turni, nel numero massimo di 3 per turno, anche con l'utilizzo di operatori retribuiti. In ogni caso il costo non può eccedere euro € 50,00 (cinquanta/00) uomo/turno 8 ore, per ciascun volontario/operatore che svolga "Attività per la gestione della logistica e di tutela della sicurezza di strutture temporanee di accoglienza";

E' previsto altresì il rimborso delle spese per l'assicurazione obbligatoria degli operatori dell' _____, parametrato alla durata della presente convenzione, e di quelle sostenute per gli adempimenti di cui al D. Lsg. 81/2008 nel limite massimo di euro _____

ART. 3 – OBBLIGHI

L'erogazione del contributo avverrà soltanto dopo la sottoscrizione della presente Convenzione e la presentazione da parte dell'Associazione di una relazione sulle attività da svolgere per assicurare il servizio in oggetto.

La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo finanziario di € 50.000,00;

l'Associazione assicura la corresponsione al progetto di personale e servizi, per quanto espressamente necessario.

La Regione e l'Associazione si impegnano reciprocamente alla individuazione di ulteriori risorse che possano utilmente essere apportate a ulteriore finanziamento, al fine del



potenziamento del centro di accoglienza e delle attività in esso svolte, nonché per prolungarne il periodo di gestione ovvero per favorire condizioni di accesso alla struttura di accoglienza particolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in particolare coloro che sono a rischio di sfruttamento lavorativo.

ART. 4 – Rilevamento delle presenze ed adempimenti conseguenti

1. Le presenze nella foresteria campi dovranno essere rilevate con sistemi che registrano le entrate e le uscite.
2. La_OdV_____ si impegna ad inoltrare alla Regione, alla Prefettura e alla Questura, con cadenza bisettimanale, la presenza degli ospiti.

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Sono autorizzati e direttamente rimborsabili alla _____ i costi sostenuti per i servizi e le attività elencate all'art. 2 della presente convenzione, strettamente collegati al loro espletamento. Sono considerate spese ammissibili oggetto di rendicontazione dettagliata le seguenti macrotipologie di spesa:

- ✓ 1. Oneri per copertura assicurativa dei volontari e del personale, per l'attività oggetto della convenzione;
- ✓ 2. Spese per servizi a carattere inerenti la presente convenzione;
- ✓ 3. Rimborsi chilometrici ai volontari;
- ✓ 4. Oneri per l'abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all'espletamento del servizio;
- ✓ 5. Rimborso spese per utilizzo mezzi per il servizio di trasporto;
- ✓ 6. Iva se dovuta.

L'Associazione si impegna a privilegiare l'utilizzo di mobili, attrezzatura e materiali già acquistati.

Nella scelta fra l'acquisto e il noleggio, l'Associazione è tenuta a procedere in base a criteri di economicità da giustificare alla Regione in sede di rendicontazione.

Le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste, con riferimento al contributo regionale, sono oggetto di rendicontazione dettagliata.

Le spese sono rimborsabili nei limiti dell'importo stimato massimo di € 50,00 per giornata/migrante (per far fronte alle spese sostenute dall'Odv/Ap).

Art. 6 EFFETTI E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. I servizi e le attività oggetto della presente convenzione sono forniti durante l'intera stagione della raccolta dei prodotti agricoli presenti sul territorio di riferimento per il periodo decorrente dal _____ al _____.

Eventuali prolungamenti delle attività, chiusure o aperture anticipate del periodo di accoglienza sono preventivamente concordate con la Regione, sulla base delle necessità derivanti dall'andamento stagionale della raccolta dei prodotti o di ulteriori esigenze straordinarie.

Art. 7 Acquisizione beni e servizi ed affidamento lavori



In relazione all'acquisizione di beni e servizi o all'affidamento di lavori in economia per garantire la funzionalità della struttura, la ADP/Odv è tenuta a rispettare le seguenti procedure:

- a. In presenza della necessità di provvedere ad acquisti di beni o servizi o ad eseguire piccoli lavori di riparazione, il responsabile della _____, ne dà tempestiva comunicazione al responsabile de procedimento della Sezione Sicurezza del cittadino, allegando almeno n.3 preventivi di spesa;
- b. Il responsabile della Sezione Sicurezza del cittadino, previa verifica di congruità della spesa rilascia la relativa autorizzazione.
- c. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, prima dell'avvio immediato del servizio di accoglienza, la _____ si impegna a concordare preventivamente, con le modalità di cui ai commi precedenti, gli eventuali costi di tutte le attività di allestimento della struttura, quali la pulizia delle aree antistanti il fabbricato anche con l'utilizzo di mezzi meccanici, la pulizia iniziale della struttura, le spese per gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/2008.

Art. 8 Modalità di rimborso delle spese

1. La Regione Puglia provvede ad effettuare il rimborso delle spese secondo le seguenti modalità: erogazione di un primo acconto pari al 50% del contributo previsto, per consentire l'avvio delle attività; saldi successivi, a consuntivo, con cadenza trimestrale, successiva all'inoltro dell'istanza di liquidazione, previa presentazione delle documentazioni di rendicontazione contabile di spesa.
2. Sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura quietanzata, il rimborso delle sole spese ammissibili.

ART. 9 Doveri e qualificazione dei volontari

1. Il personale della _____ presta la massima collaborazione alle autorità locali e sovra-comunali di pubblica sicurezza per la corretta gestione delle strutture e per il rispetto del regolamento interno di gestione,
In relazione alla natura delle prestazioni oggetto del servizio da rendere, la _____ deve garantire l'impiego di figure professionali i cui profili siano adeguati ai relativi compiti.
2. La _____ adotta, di concerto con la Regione il "Regolamento Foresteria per Lavoratori Migranti", contenente le norme di accesso e di permanenza nella struttura e ne garantisce il rispetto da parte degli ospiti e degli operatori, redatto e condiviso dai componenti del Gruppo di lavoro costituito in seno al Tavolo permanente per il lavoro stagionale in agricoltura presso la Prefettura di Foggia, allegato al presente schema di convenzione per farne parte integrante

ART. 10 Destinatari dell'attività accoglienza

1. Possono usufruire del servizio oggetto della presente convenzione esclusivamente i migranti con regolare permesso di soggiorno, in regola con le normative dell'impiego agricolo svolto. La _____ non è autorizzata ad ammettere nella struttura coloro che non sono in regola con le norme sulla permanenza in Italia o che sono oggetto di decreti di espulsione. In caso di contestazioni riguardo l'accesso alla struttura, il responsabile dell'Associazione avverte tempestivamente la Regione e la Questura per quanto di loro competenza.



ART. 11 Vigilanza e visite alla struttura

1. La Regione vigila, in ogni momento, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon andamento del servizio e ne verifica gli standard.
2. Le visite agli ospiti da parte di privati, associazioni e soggetti istituzionali sono preventivamente autorizzate dal responsabile _____ della struttura secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2.

ART. 12 RESPONSABILITA'

L'Adp/ODV è la sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. A tal fine l'_____ ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo settore dichiara di aver stipulato la polizza n_____ rilasciata da _____ in data _____ con scadenza_____ per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività e servizi in convenzione.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della Regione che provvederà al rimborso del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e per i giorni di utilizzo.

L'Adp/ODV risponde in proprio per eventuali danni e incidenti procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei.

ARTICOLO 13 - Risoluzione

La Regione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o adempimento delle obbligazioni assunte dall'Adp/ODV.

La Regione può risolvere la presente convenzione nelle ipotesi di:

- Violazione dell'Adp/ODV della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Scioglimento, liquidazione o modifica sostanziale nell'assetto organizzativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Regione

ARTICOLO 14 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Bari.

La presente convenzione, redatta in duplice originale si compone

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché agli usi e consuetudini vigenti in materia di concessione di beni immobili.

ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dalla Regione ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.



**REGIONE
PUGLIA**

PRESIDENZA GIUNTA

**SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE**

Bari lì, _____

Letto approvato e sottoscritto richiamando espressamente gli artt.

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

(Timbro e Firma leggibile)

Il Rappresentante dell'Associazione

(Timbro e Firma leggibile)

**REGOLAMENTO
FORESTERIA PER LAVORATORI MIGRANTI**



Località “Torretta Antonacci” (FG)

- 1) Il soggiorno presso la foresteria istituita in località “Torretta Antonacci” (FG), di seguito “Campo”, è consentito esclusivamente a lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

L'ospite che intende avvalersi dell'accoglienza presso il Campo dovrà:

- a. Avere regolare permesso di soggiorno in corso di validità da esibire al momento della registrazione;
- b. Avere raggiunto la maggiore età.

Ai fini dell'ammissione l'interessato presenterà l'istanza di accoglienza, corredata dalla copia del permesso di soggiorno al Gestore del Campo che, a seguito di istruttoria, provvederà al rilascio della relativa autorizzazione con l'indicazione della durata temporale e dell'alloggio assegnato.

La documentazione verrà trattenuta in copia dal personale Gestore del Campo.

Il Gestore del Campo provvederà alla registrazione degli stranieri autorizzati in apposito registro, utilizzabile per le verifiche, ed invierà l'elenco complessivo degli ospiti alla Regione Puglia, alla Prefettura di Foggia, alla Questura di Foggia, al Comune di San Severo e al Commissariato PS di San Severo. Inoltre, trasmetterà settimanalmente, agli stessi indirizzi, un report aggiornato delle persone ivi dimoranti.

Il soggiorno è gratuito ed è temporaneo. La durata del soggiorno non può essere superiore a mesi sei, salvo proroghe.

- 2) A ogni ospite è assicurata la parità di trattamento durante il suo soggiorno nel Campo, senza alcuna discriminazione.
- 3) Ogni ospite è tenuto all'osservanza del presente regolamento e dovrà attenersi alle istruzioni ricevute dal personale Gestore del Campo, per ragioni di disciplina, sicurezza e salvaguardia della civile convivenza.
- 4) Ogni ospite deve mantenere la propria igiene personale e la pulizia dei locali dove soggiorna.

Dopo aver effettuato le operazioni di cura dell'igiene personale ogni ospite è tenuto a pulire le attrezzature utilizzate.

- 5) Durante il soggiorno negli spazi comuni, a disposizione di tutti, gli stessi sono tenuti al rispetto delle regole di condotta stabilite nel presente regolamento.
- 6) Durante il soggiorno nel Campo ogni ospite è tenuto a:
- a. Rispettare il regolamento d'uso per assicurare il regolare svolgimento delle attività all'interno della struttura;
 - b. Indossare il tesserino di riconoscimento personale assegnatogli;
 - c. Farsi riconoscere e registrare ogni qualvolta entra ed esce dal Campo;
 - d. Mantenere l'ordine e la pulizia delle camere e dei locali sanitari e comuni del Campo;



- e. Non danneggiare i locali, gli arredi ed i materiali del Campo; eventuali danni saranno addebitati in capo al trasgressore;
 - f. Riconsegnare, al termine del soggiorno, cuscini e materiali assegnati al momento dell'ingresso;
 - g. Consumare acqua, corrente elettrica, mezzi per pulizia ed articoli sanitari e igienici secondo il normale uso richiesto dalle circostanze;
 - h. Permettere l'effettuazione delle misure sanitarie e di disinfestazione;
 - i. Comunicare immediatamente ai gestori del Campo eventuali problemi di salute al fine di tutelare la salute individuale e collettiva;
 - j. Rispettare la quiete del Campo (evitando grida, litigi e simili);
 - k. Non modificare la ripartizione degli oggetti distribuiti nelle camere o trasferire gli elementi da un locale all'altro;
 - l. Non danneggiare o alterare il funzionamento delle strumentazioni tecniche (audiovisive e d'illuminazione) installate;
 - m. Non introdurre bevande alcoliche o sostanze stupefacenti a tutela della sicurezza e della quiete collettiva;
 - n. Rispettare i locali assegnati e quelli destinati all'uso comune;
 - o. Consegnare la chiave delle camere in caso di uscita e lasciare aperti i container per consentire il libero accesso degli altri assegnatari;
 - p. Non cucinare all'interno degli alloggi;
 - q. Non usare fornelli o altri accessori alimentati a gas nell'intera area del Campo;
 - r. Non cedere a terzi l'uso dell'alloggio assegnato.
- 7) Durante il suo soggiorno nel Campo ogni ospite ha il diritto di:
- a. Ricevere assistenza in caso di necessità;
 - b. Praticare le attività culturali, sportive, ricreative, sociali e religiose;
 - c. Tenere, a propria esclusiva responsabilità, piccoli oggetti di valore;
 - d. Fruire dei servizi previsti dall'organizzazione del Campo;
 - e. Ricevere l'attestazione di domiciliazione presso il Campo per il periodo di permanenza in esso.
- 8) Il Gestore del Campo deve immediatamente comunicare alle Forze di Polizia territoriali ogni notizia di reato perpetrato all'interno dello stesso.
- Le violazioni del Regolamento d'uso sono di competenza del gestore del Campo, ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 9) Il Gestore del Campo ha la facoltà di ispezionare gli alloggi e le parti comuni per verificare l'esatta osservanza del regolamento d'uso da parte degli ospiti.
- 10) Per la sicurezza delle persone e delle strutture in caso di emergenza è sempre vietato parcheggiare qualsiasi automezzo davanti ai cancelli. Nessun automezzo non autorizzato, fatti salvi cicli e motocicli, può accedere inoltre all'interno del Campo. L'eventuale accesso di motocicli può essere consentito esclusivamente a motore



spento.

- 11) Gli ospiti dovranno esibire, a richiesta del Gestore del Campo, un documento di riconoscimento.
- 12) Le assenze dal Campo superiori a 24 ore dovranno essere autorizzate dal Gestore del Campo. In caso di assenza ingiustificata e superiore a 72 ore, il Gestore del Campo revoca l'autorizzazione alla fruizione dell'alloggio.
- 13) Gli ospiti del Campo dovranno svolgere a turno la pulizia quotidiana degli spazi comuni e delle aree esterne.
- 14) Gli ospiti devono osservare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le regole vigenti sul territorio comunale, utilizzando gli appositi contenitori.
- 15) È vietato gettare oggetti e indumenti nei water o tra i viali.
- 16) L'accesso al campo da parte di visitatori esterni deve essere preventivamente autorizzato da parte del Gestore che provvederà a registrarne l'ingresso in apposito registro. Il Gestore del Campo potrà denegare o differire l'accesso ai visitatori per ragioni sanitarie, di sicurezza e di ordine pubblico.

I visitatori esterni dovranno farsi riconoscere all'ingresso esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

Al visitatore sarà assegnato un tesserino provvisorio che indosserà per tutto il tempo della permanenza nel Campo. Al visitatore è consentito accedere al Campo accompagnato dal soggetto gestore o altra persona preposta. A tutela della privacy e della sicurezza, al visitatore è vietato effettuare foto o riprese all'interno del Campo fatte salve specifiche autorizzazioni.

- 17) Le Associazioni e gli altri enti pubblici (ASL, SPESAL, etc.), nonché le Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro agricolo, previa autorizzazione dell'ente gestore, potranno utilizzare gli ambienti individuati della Foresteria per attività a servizio dei lavoratori migranti, secondo un calendario che verrà affisso negli spazi comuni.
- 18) In presenza di tumulti e gravi disordini interni il Gestore del campo deve allertare le Forze dell'Ordine per richiederne il pronto intervento.
- 19) Il presente regolamento verrà tradotto nelle lingue veicolari – inglese, francese arabo e spagnolo - e sottoscritto, per presa visione, dagli ospiti e dal soggetto gestore. Copia del presente regolamento sarà affissa nei locali all'ingresso della Foresteria e in ciascuna unità abitativa.